

Polizza di Assicurazione per Eventi connessi all'assistenza alla persona DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: BMW MOTORRAD
FEDERCLUB ITALIA

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il soggetto iscritto al BMW Motorrad FederClub Italia.



Che cosa è assicurato?

✓ La Società fornisce all'Assicurato al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate:

- Invio di un medico in Italia
- Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia
- Rientro sanitario
- Viaggio di un familiare



Che cosa non è assicurato?

- * L'Assicurazione non è operante per:
- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
 - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
 - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio).
- Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.



Ci sono limiti di copertura?

! Esclusioni per assistenza alla persona

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:

- sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione;
- espanto e/o trapianto di organi;
- malattie in atto al momento della stipula della Polizza;
- applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto;
- malattie croniche;
- malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche ed alle prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- malattia e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici, abuso di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;
- infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai; salti dal trampolino con sci o con idrosci ed uso di guidoslitte.

Per l'elenco completo vedi l'Allegato.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in Italia (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano) ad eccezione della prestazione RIENTRO SANITARIO che avrà validità anche nei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa Corsica), Fyrom, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Libia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Da tutti gli altri Paesi la prestazione avverrà esclusivamente con aereo di linea eventualmente barellato.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'art. 1910 c.c.. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato od il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia e/o Ufficio cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società. L'eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Nei confronti dei singoli Assicurati le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione al BMW MOTORRAD FederClub per 365 giorni così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società (in caso di contestazione fa fede questa comunicazione). La copertura sarà valida purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente polizza. Le coperture attivate nel corso dell'anno avranno comunque scadenza il 31/12 di ogni anno.



Come posso disdire la polizza?

La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul frontespizio di Polizza ferma restando la possibilità di disdetta alla scadenza annuale fra le Parti. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.